



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COPIA

SEDUTA DEL 11/02/2016

Del. Nr. 24

Oggetto:

IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ALESSANDRO TORTORELLA

Con i poteri conferitegli dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 26/08/2015 delibera sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale PRA' GIUSEPPE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n.18803

Oggetto: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

ATTESO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014), composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;

- **TARI** (*tassa sui rifiuti*)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina vigente per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/05/2015, di approvazione delle aliquote IMU anno 2015;

TENUTO CONTO del relativo gettito in tale esercizio;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, dispone la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

EVIDENZIATO quindi che le aliquote IMU per l'anno 2016 non potranno essere superiori a quelle del 2015, che quindi si ritengono confermate nella medesima misura di seguito riportata:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote IMU 2015</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	4 per mille ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) detrazione di Euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risiede e dimora un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto	4,6 per mille
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i> L'aliquota dello 0,76% non si applica nei casi di contitolarità nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e figli). Per tale quota in contitolarità non considerata abitazione principale si applica l'aliquota del 9 per mille;	7,6 per mille
Abitazione concessa in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune (c.d. contratti a canone agevolato);	7,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	7,6 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 (teatri, cinematografi) e D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi)	7,6 per mille
Fabbricati di categoria catastale B, C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di abitazione	8,6 per mille



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

principale eccedenti la prima, C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (impianti sportivi) D/1 (opifici), D/7 (fabbricati industriali) e D/8 (fabbricati commerciali)	
Abitazioni locate con contratto diverso da quello "agevolato" di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 o concesse in comodato (ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado per le quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille); Quota di abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori-figli) possedute in contitolarità tra gli stessi parenti di primo grado (genitori-figli) per la parte non considerata abitazione principale ; Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; Le pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) eccedenti la prima ; Immobili inagibili e inabitabili ; Abitazioni sfitte ; Fabbricati di interesse storico e artistico ;	9 per mille
Terreni agricoli Immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D/2 (alberghi e pensioni)	9,6 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazione); Aree edificabili	10,6 per mille

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell' 11/07/2014 è stato approvato il regolamento unico per l'applicazione della IUC (imposta unica comunale), al cui interno è contenuta altresì la disciplina dell'IMU;

RITENUTO di evidenziare che, tramite il suddetto regolamento, viene assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che al medesimo regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

RITENUTO di confermare per l'annualità 2016 l'importo della **detrazione (200 euro)** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) così come stabilito dall'art.1, comma 16, della Legge n. 208/2015;

RITENUTO infine di confermare l'aliquota ridotta fissata nella misura del 4,6 per mille (minimo di legge) nel caso di scambio di immobili tra genitori e figli. Tale situazione si verifica qualora nell'unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risieda e dimori un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto. Per maggiore esemplificazione, tale aliquota si applica nel caso in cui i genitori possiedano un'unità immobiliare e la scambino con il figlio andando ad occupare l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo e trasferendo in essa la loro residenza. Il figlio, a sua volta, deve occupare l'unità immobiliare di proprietà dei genitori e vi deve trasferire la residenza adibendo l'immobile a propria abitazione principale. E' importante precisare che tutti i soggetti passivi coinvolti, genitori e figli, non devono possedere nel Comune di San Giovanni Lupatoto altra unità immobiliari da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7, nemmeno pro quota. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite fa conseguire un gettito IMU stimato per l'anno 2016 di *euro* 4.714.796,52.-, al lordo della somma di *euro* 1.664.796,52 destinata alla alimentazione del Fondo di Solidarietà, talché l'importo netto da iscrivere in bilancio ammonta ad *euro* 3.050.000,00;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per approvare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL;

SI PROPONE

1) Di approvare, per quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016**, confermando le medesime aliquote approvate per il 2015, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2016
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	4 per mille ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) detrazione di Euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risieda e dimori un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto	4,6 per mille
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i> L'aliquota dello 0,76% non si applica nei casi di contitolarità nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e figli). Per tale quota in contitolarità non considerata abitazione principale si applica l'aliquota del 9 per mille;	7,6 per mille
Abitazione concessa in locazione , come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune (c.d. contratti a canone agevolato);	7,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	7,6 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 (teatri, cinematografi) e D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi)	7,6 per mille



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Fabbricati di categoria catastale B, C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di abitazione principale eccedenti la prima, C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (impianti sportivi) D/1 (opifici), D/7 (fabbricati industriali) e D/8 (fabbricati commerciali)	8,6 per mille
Abitazioni locate con contratto diverso da quello "agevolato" di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 o concesse in comodato (ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado per le quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille); Quota di abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori-figli) possedute in contitolarità tra gli stessi parenti di primo grado (genitori-figli) per la parte non considerata abitazione principale; Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; Le pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) eccedenti la prima; Immobili inagibili e inabitabili; Abitazioni sfitte; Fabbricati di interesse storico e artistico;	9 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D/2 (alberghi e pensioni)	
Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazione);	10,6 per mille
Aree edificabili	

2) Di confermare altresì per l'annualità 2016 l'importo della **detrazione (200 euro)** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come stabilito dall'art.1, comma 16, della Legge n. 208/2015.

3) Di dare atto che sarà in ogni caso rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU **decorrono dal 1° gennaio 2016**.

5) Di dare atto, infine, che per il presente provvedimento verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni in materia vigenti.

6) Di assegnare la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, al dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Andrea Elifani.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Commissario Straordinario dichiara l'immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 DELL'11/02/2016

Pareri ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**OGGETTO: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Lì, 02/02/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Elifani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Lì, 02/02/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Elifani



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Alessandro Tortorella

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Pra'

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio il per rimanervi 15 giorni consecutivi.

li, 25-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Pra Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, 25-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Pra Giuseppe